

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCHITETTI DI STRADA

Art. 1

È costituita una associazione denominata «Architetti di strada».

Art. 2

L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

- assistenza sociale e sociosanitaria
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- tutela dei diritti civili.

L'associazione intende contribuire alla riduzione del disagio sociale, contrastando l'esclusione derivante dal degrado delle condizioni abitative e dall'utilizzo improprio degli spazi pubblici cittadini. Al tempo stesso, tutela il diritto alla partecipazione nei processi che coinvolgono aspetti fondamentali della vita quali il vivere e lavorare in luoghi dignitosi e non segregati, in armonia con la natura, la storia e l'arte dei luoghi.

L'associazione, inoltre, intende attivare scambi con istituzioni di altri Paesi, in una prospettiva europea ed internazionale, con lo scopo di rendere efficaci gli interventi rivolti ai cittadini che vivono situazioni di emergenza in Stati diversi da quello di origine.

L'associazione, a tali fini, svolgerà le seguenti attività:

- progetti di architettura e ingegneria per la soluzione del disagio sociale;
- realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi di recupero e/o nuova realizzazione di abitazioni temporanee o permanenti per gruppi sociali disagiati, nonché realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;
- realizzazione di progetti a sostegno dell'innovazione nel settore edilizio ai fini di ottenere manufatti economici, e al tempo stesso di qualità, attraverso la ricerca e l'applicazione sperimentale;
- progetti di partnership con Enti, associazioni, cooperative, fondazioni e altri soggetti del settore non profit che si occupano della soluzione dei disagi e delle emergenze sociali connesse all'abitazione, alla fruizione degli spazi pubblici e a quanto attiene alla difesa dei diritti civili;
- progetti di riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i destinatari delle attività associative sono:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- cittadini e gruppi di cittadini che esprimono il bisogno di tutela dei diritti civili relativi all'uso degli spazi pubblici e all'abitazione;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3

L'associazione ha sede a Bologna in via Leonardo da Vinci 2/d.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede in ambito cittadino, nonché istituire sedi secondarie e delegazioni in altre città italiane.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati, e non espressamente destinati al patrimonio, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi liberali da privati e da aziende, incluse le disposizioni testamentarie;
- dai contributi elargiti dallo Stato Italiano, da Enti e Istituzioni pubbliche di ogni genere e natura;
- dai finanziamenti pervenuti a seguito di partecipazione a bandi emessi da Enti all'uopo preposti;
- dai contributi di Enti e Organismi Internazionali;
- dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
- dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati, dal Consiglio di Amministrazione, al fondo di gestione;
- dalle rendite di beni immobili o immobili prevenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- da eventuali altre erogazioni, donazioni e lasciti.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e che, previa domanda motivata e in cui si attesta l'impegno all'osservazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi preposti, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiore età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è decisa dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Le cariche direttive sono incompatibili con qualsiasi incarico di natura politica.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà a maggioranza dei voti dei presenti. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Responsabile Contabile;
- all'approvazione e alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
- ad ogni altro argomento proposto dal Comitato Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto che può essere inviato anche per posta elettronica a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Non è ammesso il voto per delega.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, questo stesso organo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati, oppure nominarne altri.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Delibera in merito all'esclusione dei soci, determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre membri.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inviata per posta elettronica almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le cariche sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese autorizzate dall'assemblea ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'associazione.

I fondatori all'unanimità nominano, fino a una successiva delibera dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo, composto dalle seguenti persone:

- Andrea Shemberg
- Giorgio Volpe
- Elena Vincenzi

Le persone indicate prendono atto dell'incarico conferito e accettano la nomina.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Ha i poteri di firma ed è autorizzato a eseguire gli incassi e le spese dell'associazione.

La carica è assunta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese autorizzate dall'assemblea ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'associazione.

I fondatori all'unanimità nominano, fino a una successiva delibera dell'Assemblea, il Presidente nella persona di Elena Vincenzi, la quale prende atto della nomina e accetta l'incarico.

RESPONSABILE CONTABILE

Art. 11

Il Responsabile Contabile è l'Organo di Controllo Contabile dell'associazione e la sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della stessa.

Ha compiti di vigilanza sull'osservazione delle Leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la rispondenza del bilancio alle esigenze istituzionali e alle risultanze contabili; analizza le proposte per i bilanci preventivi e consuntivi ed effettua verifiche di cassa anche senza alcun preavviso.

Il Responsabile Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre esercizi consecutivi e può essere riconfermato.

I fondatori all'unanimità nominano, fino a una successiva delibera dell'Assemblea, il Responsabile Contabile nella persona di Elisabetta Dalrio, la quale prende atto della nomina e accetta l'incarico.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

È, in ogni caso, fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

È vietata altresì la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

